SETTORE FARMACEUTICO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DI SONA

SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSE 2
ART. 2 - OGGETTO 2
ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 2
ART. 4 - DESCRIZIONE LOTTI 1 E 2 FARMACIE SONA E PALAZZOLO 3
ART. 5 - DESCRIZIONE LOTTI 3 E 4 FARMACIA VITALBA 4
ART. 6 - DURATA 4
ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE 4
ART. 8 - ACQUISTI DIRETTI 6
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI 6
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 7
ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO 7
ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE 7
ART. 13 - EFFETTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI 8
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI E SUBAPPALTO 8
ART. 15 - INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI – PENALI 8
ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO 9
ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 9
ART. 18 - CESSIONE CREDITI 9
ART. 19 - MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE PER IL COMUNE DI SONA 9
ART. 20 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE 10
ART. 21 - DOMICILIO LEGALE 10
ART. 22 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 10
ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 10
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI 10

ART. 1 – PREMESSE

A seguito dell'accordo stipulato tra il Comune di Sona e Farmacie Sona s.r.l., approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 dell'11.03.2021 e sottoscritto dalle parti in data 19.03.2021, il Comune di Sona capofila provvede con il presente appalto allo svolgimento delle operazioni di gara ai fini di soddisfare le esigenze di fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per entrambe le Stazioni Appaltanti.

ART. 2 – OGGETTO

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore di:

- Farmacie del Comune di Sona site in:
  - Sona (VR) - Piazza della Vittoria n. 1;
  - Palazzolo di Sona (VR) - Via IV Novembre n. 46;
- Farmacia Vitalba gestita da Farmacie Sona s.r.l. sita in:
  - Sona (VR) - c/o Centro Commerciale "La Grande Mela", Via Festara n. 1/A.

La fornitura ha per oggetto i seguenti prodotti:

- Farmaco (specialità ed equivalenti) da banco (OTC);
- Farmaco (specialità ed equivalente) senza obbligo di prescrizione (SOP);
- Specialità medicinali e farmaci equivalenti di classe A (farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale);
- Specialità medicinali e farmaci equivalenti di classe C (a carico del cittadino) con obbligo di ricetta;
- Medicinali stupefacenti;
- Farmaci veterinari;
- Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- Parafarmaci per uso umano e veterinario;
- Prodotti erboristici;
- Medicinali e prodotti omeopatici per uso umano e veterinario;
- Materie prime (per uso galenico) e galenici preconfezionati;
- Alimenti a fini medici speciali.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo complessivo della fornitura triennale è presunto pari ad € 4.200.000,00.= (euro quattromilioniduecentomilaeuro/00), suddiviso in 4 (quattro) lotti come segue:

LOTTI	FARMACIE	IMPORTO	CIG
1	FARMACIE SONA E PALAZZOLO	€ 1.400.000,00	8718131D48
2	FARMACIE SONA E PALAZZOLO	€ 800.000,00	8718148B50
3	FARMACIA VITALBA	€ 1.200.000,00	8718159466
4	FARMACIA VITALBA	€ 800.000,00	871816160C

Il valore complessivo dell'appalto, per l'intero periodo contrattuale, compreso l'eventuale periodo di rinnovo di ulteriori tre anni, è stimato in € 8.400.000,00.= (euro ottomilioniquattrocentomilaeuro/00).
Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell'IVA nella misura di legge.

Per il presente appalto non sono stati rilevati rischi interferenziali, intesi come sovrapposizioni di

attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, di cui all'art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza interferenziali è pari ad € 0,00= (zero) per tutti i lotti e non viene redatto il DUVRI.
La stipulazione dei contratti non vincola in alcun modo le Stazioni Appaltanti ad esaurire gli importi massimi contrattuali. Gli importi dei singoli lotti sono da ritenersi indicativi e nel corso dell'appalto potranno non essere raggiunti o essere superati per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari delle rispettive Stazioni Appaltanti. In tali ipotesi le imprese aggiudicatarie di ciascun lotto non possono vantare diritti e compensazioni di sorta.
Le Stazioni Appaltanti, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potranno apportare nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti ivi stabiliti. Non sono ammesse clausole di revisione prezzi.
Ciascun lotto è composto dalle tipologie di prodotti specificati negli articoli dedicati ai rispettivi lotti.

Oltre ai ribassi percentuali pattuiti resta la facoltà delle farmacie comunali di usufruire dei servizi offerti normalmente dalle imprese aggiudicatarie, ossia:
- offerte speciali mensili;
- campagne promozionali e/o stagionali;
- informazione e prenotazione nuovi prodotti;
- transfer order;
- possibilità da parte dei farmacisti dipendenti delle Stazioni Appaltanti di fruire gratuitamente di corsi di formazione ed aggiornamento con accreditamento ECM.

Le imprese aggiudicatarie dovranno segnalare alle Stazioni Appaltanti (Responsabile del Settore Farmaceutico del Comune di Sona e Direttore della Farmacia VItalba), in tempo utile, le iniziative promozionali/commerciali.

ART. 4 – DESCRIZIONE LOTTI 1 E 2 FARMACIE SONA E PALAZZOLO

I lotti 1 e 2 sono omogenei per composizione e diversi solo per importo.
La tabella di seguito riporta, accanto a ciascuna tipologia, la percentuale di prodotti che si prevede di acquistare nel corso dell'esecuzione del relativo contratto.

Tipologia	Descrizione	Composizione percentuale
A	SPECIALITÀ MEDICINALI	53%
B	FARMACI GENERICI	16%
C	FARMACI VETERINARI	1%
D	FARMACI DA BANCO (OTC)	7%
E	MEDICINALI OMEOPATICI E PARAFARMACI ERBORISTICI	2%
F	DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	10%
G	PARAFARMACI AD USO UMANO E VETERINARIO, MATERIE PRIME	11%

L'offerta potrà essere presentata per uno o entrambi i lotti (lotti 1 e 2); un'impresa potrà comunque aggiudicarsi un solo lotto (lotto 1 o lotto 2).
Il concorrente, pertanto, potrà aggiudicarsi un lotto nell'ambito della fornitura a favore delle Farmacie del Comune di Sona e un lotto nell'ambito della fornitura a favore di Farmacia Vitalba.
Qualora nel corso del contratto fosse aperta una nuova sede farmaceutica per la quale l'Amministrazione comunale abbia esercitato il diritto di prelazione, le imprese aggiudicatarie del lotto 1 e 2 saranno impegnate ad applicare alla nuova farmacia comunale gli stessi sconti offerti in sede di gara fino a conclusione del contratto di appalto.

ART. 5 – DESCRIZIONE LOTTI 3 E 4 FARMACIA VITALBA

I lotti 3 e 4 sono omogenei per composizione e diversi solo per importo.
La tabella di seguito riporta, accanto a ciascuna tipologia, la percentuale di prodotti che si prevede di acquistare nel corso dell'esecuzione del relativo contratto.

Tipologia	Descrizione	Composizione percentuale
A	SPECIALITÀ MEDICINALI	45%
B	FARMACI GENERICI	20%
C	FARMACI VETERINARI	1%
D	FARMACI DA BANCO (OTC)	10%
E	MEDICINALI OMEOPATICI E PARAFARMACI ERBORISTICI	3%
F	DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI	10%
G	PARAFARMACI AD USO UMANO E VETERINARIO, MATERIE PRIME	11%

L'offerta potrà essere presentata per uno o entrambi i lotti (lotto 3 e 4); un'impresa potrà comunque aggiudicarsi un solo lotto (lotto 3 o lotto 4).
Il concorrente, pertanto, potrà aggiudicarsi un lotto nell'ambito della fornitura a favore delle Farmacie del Comune di Sona e un lotto nell'ambito della fornitura a favore di Farmacia Vitalba.

ART. 6 - DURATA

La durata del contratto è prevista per il periodo 01.12.2021 - 30.11.2024.
Dopo tale periodo il contratto scadrà senza bisogno di avviso e disdetta, fatta salva la facoltà delle Stazioni Appaltanti di procedere al rinnovo dei contratti di fornitura alle stesse condizioni, ai sensi dell'art. 63, c. 3, lett. b) ultima parte, del D.Lgs. 50/2016. Le Stazioni Appaltanti potranno richiedere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle imprese aggiudicatarie dei vari lotti, sei mesi prima della scadenza, il rinnovo dei contratti in corso.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, incluso il periodo dell'eventuale rinnovo, le Stazioni Appaltanti non avranno ancora provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, i fornitori saranno tenuti a prorogare il contratto fino ad esaurimento delle procedure di nuovo affidamento.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

I prodotti oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati a cura e spese dei Fornitori, sulla base di ordini effettuati tramite invio informatico da parte del personale delle Farmacie Comunali.

Nell'esecuzione delle consegne, i Fornitori sono tenuti alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle forniture, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla specifica normativa. Sono tenuti, inoltre, ad assicurare il servizio di consegna, sia pure ridotto, durante scioperi di categoria.
La merce dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto. Il controllo della merce ed eventuali segnalazioni di errore verranno comunicate tempestivamente dal personale delle Farmacie.
Si dovranno fornire, preferibilmente e compatibilmente con la filiera distributiva, prodotti con una validità non inferiore a 6 mesi.

I Fornitori dovranno:

- garantire il “Servizio urgenze” anche fuori dall’orario di chiamata/invii ordini. Per “Servizio urgenze” s’intende la consegna della merce entro un’ora dalla chiamata/invii ordini al di fuori di quelle previste per i rispettivi lotti;
- garantire la prenotazione e la consegna anche dei prodotti “contingentati”;
- garantire il servizio di “Disponibilità e costi del prodotto” al fine di consentire di effettuare la ricerca dei farmaci via WEB in tempo reale tramite il gestionale e conseguente servizio “Ordine via WEB” per richiesta di disponibilità;
- garantire il servizio “Bolla elettronica” via WEB che consente di conoscere il costo di ogni riga di bolla prima che la merce arrivi, recepibile dal sistema informatico;
- comunicare, in tempo reale, le voci mancanti dopo ogni ordine;
- fornire i listini dei prodotti gestiti a magazzino e le offerte su supporto informatico;
- fornire un servizio di reso per tutti i prodotti consegnati danneggiati previo tempestivo preavviso da parte del personale delle farmacie con successivo reintegro o emissione di note di credito. Si precisa che i prodotti consegnati vengono presi in carico con “riserva di controllo” da parte dei Responsabili delle farmacie, i quali tempestivamente provvederanno ad avvisare i fornitori nel caso venga riscontrata la mancata integrità degli stessi;
- fornire un servizio di reso per prodotti arrivati con breve scadenza rispetto ai dati di vendita del prodotto stesso e che potrebbero, pertanto, rimanere invenduti, previo preavviso da parte del personale delle farmacie al magazzino ed emissione di note di credito dei prodotti stessi;
- fornire un servizio di reso per prodotti acquistati, previa autorizzazione dei fornitori, rimasti invenduti o con un basso indice di rotazione ed emissione delle relative note di credito;
- reintegrare o emettere note di credito, in base alla segnalazione del personale delle Farmacie, per prodotti erroneamente non consegnati ma presenti nel DDT; i Responsabili del Servizio Farmacia/Direttore di Farmacie si impegna a segnalare invece l’arrivo di prodotti eccedenti in quantità o in qualità rispetto a quanto ordinato richiedendo un DDT di reintegro o restituendo il prodotto eccedente;
- consegnare, in caso di variazione di prezzo decretata con provvedimento del C.I.P., i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del provvedimento del C.I.P.;
- consentire alle farmacie di usufruire delle offerte speciali, delle campagne promozionali e/o stagionali ed effettuare il servizio di transfer order;
- consegnare farmaci e dispositivi medici appartenenti al doppio canale PHT;
- garantire ampia scelta di prodotti veterinari, erboristici, omeopatici, presidi medico chirurgici, presidi chimici, integratori alimentari, alimenti ed articoli per la prima infanzia, alimenti speciali per soggetti con malattie dismetaboliche, articoli sanitari, prodotti per incontinenti e colostomizzati, materiale di medicazione, cosmetici ed ogni altro prodotto vendibile in farmacia.

I Fornitori garantiscono, altresì, che i prodotti, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo;
- in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

Le imprese aggiudicatarie dei **Lotti 1 e 2 - Farmacie Sona e Palazzolo -** dovranno fornire in particolare i seguenti servizi:

- due consegne al giorno per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) e una consegna al sabato mattina. Gli orari di consegna, da concordare con il Responsabile del Settore Farmacie, sono indicativamente i seguenti:
    - entro le ore 8:30, dal lunedì al sabato, per gli ordini trasmessi entro le ore 20:00 del giorno precedente;
    - entro le ore 15:00, dal lunedì al venerdì, per gli ordini trasmessi entro le ore 13:00 del giorno stesso.
- una consegna aggiuntiva il sabato di turno, la domenica e gli altri giorni festivi di turno:
    - nel pomeriggio del sabato di turno con trasmissione dell'ordine entro le ore 12:30 del sabato stesso;
    - nella mattinata della domenica o del giorno festivo di guardia con trasmissione dell'ordine entro le ore 19:30 del giorno precedente non festivo.

Le consegne potranno avvenire a Farmacie aperte con consegna direttamente ad un collaboratore delle Farmacie stesse oppure a Farmacie chiusa, all'interno dell'idoneo spazio delle Farmacie.

Le imprese aggiudicatarie dei **Lotti 3 e 4 - Farmacie Sona S.r.l. -** dovranno fornire in particolare i seguenti servizi:
- da due a quattro chiamate giornaliere ad orari da stabilire con il Direttore della Farmacia al momento della stipula dei contratti, con consegna, spese a rischio dei fornitori, della merce entro due ore dalla chiamata, per le chiamate entro le ore 18.00;
- per apertura festiva o domenicale dovrà essere assicurata anche una consegna festiva o domenicale con ordine-chiamata entro le ore 18.00 del giorno precedente;

ART. 8 - ACQUISTI DIRETTI

Le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà di acquisire direttamente dalle aziende farmaceutiche o concessionarie autorizzate, forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaci senza dover ricorrere ai fornitori aggiudicatari dei rispettivi lotti in questione nei limiti consentiti dalla normativa in materia.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI

Gli aggiudicatari dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e a tal fine, preliminarmente alla stipulazione dei contratti, dovranno comunicare alle Stazioni Appaltanti dei lotti di riferimento gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010, n. 136, i contratti saranno risolti in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

Il pagamento delle forniture sarà effettuato sul conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicato, anche non in via esclusiva, alla pubblica commessa.
I pagamenti suddetti saranno effettuati - detratto l'importo delle eventuali penalità a carico delle imprese aggiudicatarie - entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo delle relative fatture secondo modalità da concordare con i contraenti nell'ambito di quelle previste dalla legge.
Alle fatture dovrà essere allegata l'eventuale documentazione prevista dalla vigente normativa.
Il pagamento è comunque subordinato alla verifica dell'esecuzione della fornitura, all'espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie delle Stazioni Appaltanti, tra cui in particolare l'acquisizione del DURC che indica la regolarità dell'impresa.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (codice identificativo gara).
I corrispettivi delle forniture eseguite in subappalto saranno pagati al soggetto aggiudicatario del rispettivo lotto.

Nel caso in cui le Stazioni Appaltanti usufruissero di ulteriori servizi con i Fornitori, per esempio, consegna DPC o servizio di Transfer Order per conto di altre imprese, è tenuto ad emettere fatture separate indicando il medesimo CIG (codice identificativo gara).

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Gli aggiudicatari dovranno prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria ai fini della stipula di ciascun contratto.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al lotto oggetto di revoca.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Gli aggiudicatari assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni dovuti ad omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.
Gli aggiudicatari si obbligano a sollevare le Stazioni Appaltanti da qualsiasi pretesa, azione e da danni diretti o indiretti che possano derivarle da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Gli aggiudicatari dovranno presentare copia della polizza Responsabilità Civile Terzi e Operai con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 per sinistro a copertura di eventuali danni causati nell'esecuzione delle forniture.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli aggiudicatari si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sona, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sona nella sezione "Amministrazione trasparente".
La violazione delle prescrizioni citate comporterà la facoltà delle Stazioni Appaltanti di risolvere i contratti.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Tutte le spese, imposte ed ogni altro eventuale onere accessorio inerente e conseguente alla stipulazione ed esecuzione dei contratti in questione, restano a carico degli aggiudicatari senza diritti di rivalsa nei confronti delle Stazioni Appaltanti.
Per il Comune di Sona, i contratti saranno stipulati in modalità elettronica mediante atto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 59/2011.
Per Farmacie Sona Srl, i contratti saranno stipulati da Notaio scelto dalla medesima Stazione appaltante, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 59/2011.
Le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione qualora gli aggiudicatari non rispettino senza giustificati motivi il termine assegnato per la stipula dei contratti,

disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria finale.
Le tasse e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione dei relativi contratti sono per intero a carico degli aggiudicatari.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5, co.2 del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante di riferimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla stipulazione dei contratti.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a complessivi € 1.900,00 (millenovecento/00).
Le Stazioni appaltanti comunicheranno agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 13 - EFFETTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI

I contratti stipulati in base al presente capitolato sono immediatamente vincolanti per le imprese aggiudicatarie, mentre lo saranno per le Stazioni Appaltanti solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEGLI AGGIUDICATARI E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dei contratti da parte degli aggiudicatari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
E' ammesso il subappalto nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, nel caso l'aggiudicatario si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato successivamente:

- i subappaltatori devono mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara;
- l'appaltatore si impegna a depositare presso la presente Amministrazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività, la copia autentica del contratto di subappalto, oltre alla documentazione prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Stazioni appaltanti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I corrispettivi delle forniture eseguite in subappalto saranno pagati al soggetto aggiudicatario del rispettivo lotto pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 15 - INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI – PENALI

La mancata effettuazione delle forniture e servizi previsti dai contratti costituisce inadempimento e dà facoltà alle Stazioni Appaltanti di avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., della risoluzione di diritto dei contratti medesimi.
Le Stazioni Appaltanti possono risolvere i contratti se una o più delle condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 sono soddisfatte.
Nel caso di singole inadempienze o ritardi ingiustificati rispetto alla richiesta, il Responsabile del Settore Farmaceutico/Direttore di Farmacia avrà facoltà di applicare una penale compresa fra € 250,00.= (euro duecentocinquanta/00) e € 1.000,00.= (euro mille/00). La sanzione sarà decurtata dai corrispettivi dovuti, previa contestazione all'aggiudicatario dell'inadempienza rilevata ed eventuale

fissazione di un termine per provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.
Quando la fornitura risulti, a seguito di verifica, non rispondente all'ordine effettuato, il Responsabile del Settore Farmaceutico/Direttore di Farmacia si riserva la facoltà di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese ed a rischio dell'impresa aggiudicataria.
Alle Stazioni Appaltanti non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata.

ART. 16 – RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà delle Stazioni Appaltanti di recedere in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai contratti di fornitura.
Le Stazioni Appaltanti possono richiedere il recesso:

1. in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile rubricato "recesso unilaterale". L'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle forniture prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, anche in deroga da quanto previsto dall'art. 1671 c.c. ovvero rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso;
2. per motivi di pubblico interesse in relazione alla tipologia della fornitura svolta;
3. ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1, c. 13 del D.L. 6.07.2012, n. 95 convertito in L. 7.08.2012, n. 135, l'Amministrazione comunale ha, inoltre, diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, con i tempi e le modalità descritte nella predetta normativa.
Le imprese aggiudicatarie potranno recedere dal contratto per giusta causa. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare ogni pregiudizio alle Stazioni Appaltanti e comunque con un preavviso minimo di sei mesi. Per gli altri casi di recesso si rinvia all'art. 1373 c.c..
Nel caso di recesso viene riconosciuto alle imprese aggiudicatarie il rimborso/lo svincolo del deposito cauzionale.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria di ciascun lotto o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le Stazioni Appaltanti si riservano la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 18 - CESSIONE CREDITI

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, le imprese aggiudicatarie dovranno conformarsi a quanto disposto dall'art. 106, co.13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 - MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE PER IL COMUNE DI SONA

Il Comune di Sona si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1406 del cod. civ., prima che le relative prestazioni dedotte in contratto siano state interamente eseguite, di cedere il contratto ad un soggetto terzo (Cessionario) che si sostituisca nella posizione dell'Amministrazione comunale Cedente. Ai

sensi dell'art. 1407, co.1 del cod. civ., l'Aggiudicatario (contraente Ceduto) accetta in via generale e preventiva sin dal momento della stipula del contratto, e a tal fine presta liberamente e illimitatamente il proprio consenso, all'eventuale cessione del contratto da parte dell'Amministrazione comunale cedente che verrà comunque notificata all'Aggiudicatario Ceduto.
La cessione del contratto implica il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal Comune di Sona (Cedente) al terzo subentrante Cessionario, pertanto, in capo al Terzo Cessionario proseguirà il medesimo contratto alle stesse condizioni stipulate precedentemente dall'Amministrazione comunale Cedente con l'Aggiudicatario Ceduto.

ART. 20 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione dei contratti, che potessero insorgere sia durante che al termine dei rispettivi contratti e che non sia stato possibile definire bonariamente, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Verona.

ART. 21 - DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti dei rispettivi contratti, le imprese aggiudicatarie eleggono domicilio legale presso le Stazioni Appaltanti per tutto il periodo di validità dei relativi contratti.

ART. 22 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Gli aggiudicatari e i propri dipendenti, pena la risoluzione dei contratti, hanno l'obbligo di mantenere riservati gli eventuali fatti, dati e informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'esecuzione delle forniture.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese aggiudicatarie saranno trattati dalle Stazioni Appaltanti per finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. I titolari del trattamento dei dati in questione sono il Comune di Sona e Farmacie Sona Srl. L'informativa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sona nella sezione "Altri contenuti-Privacy" di Amministrazione Trasparente e sul sito di Farmacie Sona Srl nella sezione "Policy Privacy".

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Marco Rama, Responsabile del Settore Farmaceutico del Comune di Sona.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle specifiche normative legislative applicabili.